

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA  
INERENTE ALLE "DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI  
INTERMEDIARI FINANZIARI  
ATTUAZIONE DEL D. LGS. 13 AGOSTO 2010, N.141"**

***POSITION PAPER***

***8 Marzo 2012***

## Sommario

1	PREMESSA.....	3
2	DEFINIZIONE DI CAPITALE MINIMO INIZIALE E CAPITALE MINIMO .....	4
3	CONCENTRAZIONE DEI RISCHI .....	6
4	VOLUME DI ATTIVITÀ FINANZIARIA MINIMO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONFIDI .....	10

## 1 PREMESSA

Moderari s.r.l. è una società di consulenza particolarmente attiva nel segmento dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), per i quali offre servizi connessi con i corretti adempimenti della normativa di legge e regolamentare. Tra i principali servizi offerti rilevano quelli connessi con la presentazione delle istanze di autorizzazione alla Banca d'Italia, lo svolgimento di attività formativa di base e specialistica, lo svolgimento di attività in *outsourcing* e in *co-sourcing* per quanto riguarda la corretta realizzazione del sistema dei controlli interni (in particolare, per le funzioni di *risk management*, *compliance*, *internal audit*) per gli intermediari vigilati.

In considerazione del proprio ruolo, Moderari s.r.l. è lieta di poter offrire il proprio contributo, basato sull'esperienza maturata nei suoi primi due anni di attività, al dibattito aperto dalla Banca d'Italia con la pubblicazione del documento per la consultazione "Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari – Attuazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141" (di seguito, le **Disposizioni di vigilanza**) che, nell'ambito del complesso processo di attuazione della riforma del Titolo V D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia, di seguito **TUB**), ha definito la normativa di vigilanza che verrà applicata agli intermediari finanziari tenuti alla iscrizione nell'Albo previsto dal nuovo art. 106 TUB.

Nel presente documento, si affrontano alcune tematiche di particolare interesse per i confidi tenuti all'iscrizione nel suddetto Albo e si presentano alcune proposte di emendamento della normativa che a nostro avviso possono migliorare la chiarezza delle Disposizioni di vigilanza in discorso.

## 2 DEFINIZIONE DI CAPITALE MINIMO INIZIALE E CAPITALE MINIMO

Nell'ambito del Titolo I, Capitolo 1 ("Autorizzazione"), il "capitale iniziale" è definito (cfr. Sezione I, par. 3) come *"la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base (cfr. Titolo IV, Capitolo 3)"*

Nella Sezione II (Capitale minimo) del medesimo Capitolo viene poi precisato che *"Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. Per gli intermediari finanziari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro"*. Pertanto, nell'ambito della Sezione II viene correttamente utilizzato lo stesso termine ("capitale iniziale") definito nella Sezione I, par. 3.

Al contrario, nelle disposizioni specifiche previste per i confidi (Titolo VII, Capitolo 1 – "Consorti di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)", alla Sezione IV (Normativa applicabile ai confidi) viene previsto che il Titolo I, Capitolo 1, Sezione II è integrata come segue *"Il capitale minimo dei confidi, ai fini dell'autorizzazione, è pari a 2 milioni di euro"*.

L'utilizzo della locuzione "capitale minimo" in luogo di quello utilizzato nel Titolo I, Capitolo 1 ("capitale iniziale") determina confusione e incertezza. Infatti, mentre è stato definito con estrema chiarezza che il "capitale iniziale" è dato dal capitale sociale e dalle riserve contenute nel patrimonio di base, non si riscontra alcuna definizione di "capitale minimo", essendo questo il titolo della Sezione II del Titolo I, Capitolo 1. Ne deriva il dubbio che la Banca d'Italia per i confidi intenda prevedere un requisito di capitale iniziale più stringente, in termini unicamente di capitale sociale, senza considerare le riserve del patrimonio di base.

A nostro avviso, tale interpretazione è da respingere sia in considerazione del *favor* con il quale la Banca d'Italia intende trattare i confidi rispetto ad altri intermediari di garanzia (per i quali il capitale iniziale richiesto è di € 3 milioni), chiaramente indicato nella Premessa delle Disposizioni di vigilanza, sia in quanto l'utilizzo della locuzione "capitale minimo" in luogo di "capitale iniziale" è probabilmente un mero errore materiale, non sussistendo alcuna definizione nel corpo delle Disposizioni di vigilanza di tale concetto.

Alla luce di quanto sopra, si propone di modificare il testo contenuto nel Titolo VII, Capitolo 1, Sezione IV, laddove ci si riferisce al Titolo I, Capitolo 1, Sezione II (Capitale minimo) come segue:

**Sezione II "Capitale minimo"**

**"Ai fini dell'autorizzazione, il capitale iniziale versato dei confidi è pari a 2 milioni di euro"**

### 3 CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Nell'ambito del Titolo IV, Capitolo 3 ("Disposizioni di vigilanza prudenziale") la Sezione XI si occupa di "Concentrazione dei rischi".

In tale ambito, nel par. 2 (Limiti prudenziali) viene consentito il superamento del limite individuale pari al 25% del patrimonio di vigilanza per le posizioni di rischio *"nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento"* a condizione che siano rispettate alcune condizioni, tra le quali quella di mantenere la posizione di rischio entro il limite del 100% del patrimonio di vigilanza <sup>(1)</sup>.

Di conseguenza, la Banca d'Italia consente – nel rispetto di determinate condizioni – agli intermediari finanziari di mantenere posizioni di rischio verso banche e imprese di investimento (e gruppi di clienti connessi con banche e imprese di investimento) comprese tra il 25 e il 100 per cento del patrimonio di vigilanza.

Nel successivo paragrafo (erroneamente indicato con il numero 2) contenente "Disposizioni transitorie" viene prevista – fino al 31.12.2015 – la possibilità per gli intermediari finanziari di assumere esposizioni del portafoglio immobilizzato oltre il limite del 25% e fino al 40% del patrimonio di vigilanza; in tal caso gli intermediari finanziari sono tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota di esposizione che eccede il limite del 25%.

Alla luce di quanto sopra, emergono diversi problemi interpretativi che determinano, a nostro avviso, la necessità di modificare il testo della Sezione XI. Di seguito, illustriamo i problemi indotti dal testo delle Disposizioni di vigilanza:

- non si comprende perché la deroga prevista per le posizioni di rischio verso banche e imprese di investimento non venga estesa anche agli intermediari finanziari iscritti all'Albo, essendo questi ultimi sottoposti a forme di vigilanza regolamentare e prudenziale

---

<sup>(1)</sup> Le condizioni previste sono le seguenti:

1. l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di € 150 milioni;
2. la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento, che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
3. l'intermediario finanziario valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

equivalenti (*rectius*, analoghe) a quelle previste per banche e imprese di investimento nonché agli altri intermediari vigilati (di cui alla definizione contenuta nella Circolare n. 263);

- non appare chiaramente indicato che le posizioni di rischio eccedenti il 25% verso banche e imprese di investimento non sono assoggettate al requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dal paragrafo "Disposizioni transitorie"; l'esclusione dal requisito si evince in via interpretativa perché la deroga prevista dal par. 2 sarebbe priva di senso e perché la tabella contenuta nella Sezione XI arriva solo al 40%, mentre le posizioni di rischio verso banche e imprese di investimento possono arrivare fino al 100% del patrimonio di vigilanza; peraltro, si ritiene opportuno indicare esplicitamente che tali posizioni di rischio non rientrano nel requisito previsto dal successivo paragrafo "Disposizioni transitorie";
- nel paragrafo "Disposizioni transitorie" viene utilizzato il termine "esposizioni", in luogo di quello più corretto di "posizioni di rischio". Come è noto dalla normativa prudenziale per le banche (Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3) con "esposizione" si intende *"la somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio ... senza l'applicazione dei fattori di ponderazione"*, mentre per "posizione di rischio" si intende *"l'esposizione ponderata secondo le regole previste ... in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite"*. L'utilizzo del termine "esposizione" nel testo del paragrafo "Disposizioni transitorie" può generare confusione, in quanto è incoerente con la normativa generale in materia di concentrazione dei rischi la quale riferisce i limiti alla "posizione di rischio" e anche con la successiva tabella la cui colonna 1 è intestata "Posizione di rischio";
- nella tabella contenuta nella Sezione XI, la seconda colonna è intestata "Requisito", mentre appare più corretto utilizzare l'intestazione "Ponderazione". Infatti, nel caso di superamento del limite del 25%, il requisito patrimoniale andrebbe calcolato applicando alla posizione eccedente la ponderazione prevista nella seconda colonna della tabella e poi applicando il coefficiente prudenziale previsto nel Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Si consideri, a titolo di esempio, il caso di una posizione di rischio di € 380.000, pari al 38% del patrimonio di vigilanza (pari a € 1.000.000) di un intermediario finanziario. Il calcolo del requisito prudenziale previsto dal paragrafo "Disposizioni transitorie" sulla quota eccedente il 25% del patrimonio di vigilanza - pari nell'esempio a € 130.000 - dovrebbe essere effettuato come segue:

- quota compresa tra 25% e 30% (€ 50.000), ponderazione 200% = importo ponderato € 100.000

Coerentemente con le osservazioni sopra riportate, si propongono le seguenti modifiche alla Sezione XI del Titolo IV, Capitolo 3:

A) Al paragrafo 2 (Limiti prudenziali), sostituire il 2° capoverso con il seguente:

"In caso di esposizioni nei confronti **di intermediari vigilati** o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte **un intermediario vigilato**, la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. l'ammontare delle posizioni di rischio non sia maggiore di € 150 milioni;
2. la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi **all'intermediario vigilato**, che non siano a loro volta **intermediari vigilati**, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
3. l'intermediario finanziario valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

**Le posizioni di rischio di cui sopra che eccedono il 25% del patrimonio di vigilanza non sono assoggettate al requisito patrimoniale previsto dal successivo par. 3."**

B) Al paragrafo successivo (Disposizioni transitorie):

- cambiare il numero del paragrafo da 2 a **3**;
- modificare il testo del paragrafo come segue:

"Fino al 31.12.2015 gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari, finanziari e di SIM e i gruppi finanziari possono detenere **posizioni di rischio** derivanti da esposizioni diverse da quelle rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza oltre il limite del 25% e fino al 40% del patrimonio di vigilanza; in tal caso gli intermediari finanziari sono tenuti a mantenere un requisito prudenziale a fronte della quota di **posizione di rischio** che eccede il limite del 25%.

Il requisito patrimoniale **sull'eccedenza tra la posizione di rischio e il limite del 25% del patrimonio di vigilanza va calcolato applicando il coefficiente prudenziale previsto dalla**

- 
- quota compresa tra 30% e 35% (€ 50.000), ponderazione 400% = importo ponderato € 200.000
  - quota compresa tra 35% e 40% (€ 30.000), ponderazione 800% = importo ponderato € 240.000
  - requisito patrimoniale = totale importo ponderato \* coefficiente prudenziale = 540.000 \* 6% = € 32.400



**Sezione VIII, par. 1 del presente Capitolo al totale dell'eccedenza ponderata calcolata sulla base della seguente tabella.**

<b>Eccedenza</b> <i>(posizione di rischio su patrimonio di vigilanza)</i>	<b>Ponderazione</b>	<b>Eccedenza Ponderata</b>
(Col. 1)	(Col. 2)	(Col. 3) = (Col. 1) * (Col 2)
Differenza tra 30% e 25%	200%	
Differenza tra 35% e 30%	400%	
Differenza tra 40% e 35%	800%	
<b>Totale Eccedenza Ponderata</b>		Somma (Col. 3)

**Le posizioni di rischio derivanti da esposizioni rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e che eccedono il limite del 25% sono trattate come previsto dalla Circolare 263, Titolo V, capitolo 1, Sezione II, par. 3".**

## 4 VOLUME DI ATTIVITÀ FINANZIARIA MINIMO PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI CONFIDI

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari per i confidi – diversamente da quanto previsto per gli altri intermediari finanziari – viene mantenuta la necessità che il Volume di attività finanziaria deve superare una determinata soglia. Per i confidi che non raggiungono tale soglia, l'art. 112 TUB prevede l'iscrizione in un elenco tenuto da uno specifico Organismo.

Nel testo delle Disposizioni di vigilanza la soglia in termini di Volume di attività finanziaria viene confermata in € 75 milioni, coerentemente a quanto attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 9 Novembre 2007 per l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB ante-riforma.

Poiché la determinazione della soglia spetta al MEF, appare corretto l'approccio della Banca d'Italia nel continuare a indicare la soglia attualmente prevista dal suddetto decreto.

Peraltro, poiché sono sempre più frequenti i *rumours* di cambiamenti dell'ammontare della soglia e, in particolare, di un innalzamento della medesima anche considerevole, si ritiene utile suggerire alla Banca d'Italia di chiarire alcuni aspetti importanti che potrebbero derivare dall'innalzamento della suddetta soglia per l'iscrizione nell'Albo.

In primo luogo, andrebbe chiarito fino a quando sarà possibile presentare istanza di iscrizione nell'elenco speciale secondo l'attuale normativa (e l'attuale soglia). La nostra interpretazione che tale facoltà è ammessa fino al completamento del processo di attuazione della riforma del Titolo V del TUB. Peraltro, poiché ci sono diversi operatori in procinto di presentare istanza di iscrizione nei 60 giorni seguenti il 30 giugno 2012, si ritiene opportuno confermare tale possibilità.

In secondo luogo, qualora il MEF dovesse effettivamente prevedere un innalzamento della soglia, si ritiene necessario prevedere una normativa transitoria che consenta ai confidi iscritti nell'elenco speciale e a quelli che hanno un procedimento di iscrizione in corso di adeguare la propria attività in modo da raggiungere la nuova soglia in un congruo arco di tempo.